

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Addì, 07 Luglio 2014, presso la sede aziendale in Turate (Co), Via Puecher, al civico numero 22, si riuniscono le seguenti parti:

S.I.A.T. S.p.A., di seguito richiamata anche come "azienda", codice fiscale 12635750156, in persona del Dott. Ing. Stefano Mele, nella Sua qualità di legale rappresentante pro-tempore, assistito dal Dott. Luca Luigi Orsenigo, Direttore Amministrativo e dalla signora Annalisa Carnelli, responsabile dell'Ufficio del Personale;

la Fiom Cgil di Como, nella persona del Sig. Dario Campostori e la Fim Cisl dei Laghi, nella persona del Sig. Gennaro Aloisio, di seguito richiamate anche come "organizzazioni sindacali";


la Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei Sig.ri Stefania Macchitella e Fabio Monza, di seguito richiamata anche come "RSU";

premesse che:

- a) per obiettive ed incontrovertibili esigenze tecnico-organizzative, finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività aziendali in maniera sempre maggiormente rispondente alle esigenze manifestate dal mercato di riferimento e per garantire il raggiungimento di elevati indici di competitività ed efficienza e qualità dei servizi offerti, la gestione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative devono tenere conto dei peculiari connotati di variabilità che contraddistinguono le commesse e gli ordinativi che, di volta in volta, pervengono presso l'azienda;
- b) di conseguenza, all'interno di specifiche fasi temporali, si riscontrano punte di maggiore intensità che comportano l'indifferibile esigenza, per le ragioni suesposte, dello svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, al fine di rispondere tempestivamente alle richieste della clientela aziendale e di mantenere alti livelli di competitività ed efficienza organizzativa ed il posizionamento nel mercato di riferimento;

tutto ciò evidenziato, si concorda quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa;
- 2) le parti, dopo ampia discussione ed analisi dell'andamento delle attività aziendali e dopo un'attenta e puntigliosa analisi delle modalità di organizzazione e gestione delle risorse umane, convengono che si deve tenere conto dell'oggettiva variabilità che contraddistingue le richieste provenienti dalla clientela aziendale, che, in maniera non programmabile, possono rappresentarsi sotto forma di particolari picchi concentrati in un breve arco temporale, con conseguente intensificazione delle attività lavorative indispensabili a garantire il rispetto dei tempi di consegna, fattore strategico e cruciale per il consolidamento e la fidelizzazione della clientela e, quindi, elemento imprescindibile per la conservazione e l'incremento della competitività dell'azienda rispetto ai concorrenti italiani ed esteri operanti nel settore merceologico ed industriale di riferimento;
- 3) in virtù di quanto illustrato nei punti precedenti, le parti concordano che, nell'ambito delle condizioni suesposte, le prestazioni di lavoro rese in eccedenza al normale orario di lavoro, per lo svolgimento di turni di lavoro o per reperibilità e/o pronta disponibilità e/o pronto intervento rappresentano misuratori e parametri del grado di efficienza aziendale e di competitività della stessa, in conseguenza, fra l'altro, della capacità di soddisfare in tempi rapidi i fabbisogni della propria clientela;
- 4) di conseguenza, le parti confermano che le remunerazioni per le prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare e per lo svolgimento dei turni di lavoro, sia per la quota oraria che per la relativa maggiorazione, discendendo da indifferibili esigenze di natura tecnico-organizzativa-produttiva dell'azienda, costituiscono, a tutti gli effetti, retribuzione di



VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

produttività ed un parametro misuratore dei maggiori livelli di efficienza e produttività perseguita, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 22 Gennaio 2013 e, quindi, potranno beneficiare del trattamento fiscale stabilito dal D.P.C.M. medesimo;

- 5) ciò detto, le parti, ai sensi dell'art. 1, commi 481 e 482, della Legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. 19 Febbraio 2014, dichiarano congiuntamente la conformità del presente accordo alle disposizioni del predetto D.P.C.M. 19 Febbraio 2014, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e/o comunali pari al dieci per cento sulla retribuzione di produttività, come qualificata dal punto precedente ed in presenza dei requisiti reddituali richiesti dalle norme di legge;
- 6) le parti si danno atto che quanto manifestato al punto 5) sostituisce la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 22 Gennaio 2013;
- 7) copia del presente accordo sarà depositato a cura dell'azienda presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Como, entro trenta giorni dalla sottoscrizione;
- 8) il presente accordo avrà validità sino al 31 Dicembre 2014;
- 9) le parti convengono di incontrarsi nuovamente entro il 31 Dicembre 2014, al fine di verificare l'andamento delle intese raggiunte;
- 10) con la firma del presente accordo, le parti si danno atto di avere puntualmente e completamente espletato tutte le procedure di consultazione ed informazione stabilite da norme di legge e/o di contratto collettivo.

Letto, confermato e sottoscritto, in Turate, li 07 Luglio 2014.


S.I.A.T. S.P.A. (STEFANO MELE)



FIOM-CGIL COMO (DARIO CAMPOSTORI)



FIM-CISL DEI LAGHI (GENNARO ALOISIO)



LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
(STEFANIA MACCHITELLA - FABIO MONZA)

